REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° supplemento ordinario n. 11 del 13 marzo 2013 al Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 marzo 2013

SO 11

Anno L S.O. n. 11

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

13_SO11_1_DGR_352_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2013, n. 352
L 221/2012, art. 36, commi 7 ter e 7 quater: conferma in via transitoria della designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola stabilita con DGR 1516/2003 e con DGR 1920/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi Programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che demanda alle Regioni:
- all'articolo 112, la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
- all'articolo 92, la definizione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, dei programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili medesime;

VISTA la normativa regionale adottata in attuazione dei predetti articoli del decreto legislativo 152/2006:
- l'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;
- l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei predetti programmi d'azione attraverso regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;
- il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 con cui è stato emanato il "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006", in vigore dal 24 gennaio 2013 e che contiene:
  - al Capo II la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie;
  - al Capo III la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica nelle zone vulnerabili da nitrati, con particolare riferimento al relativo Programma d'azione;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1516 del 23 maggio 2003, recante la "Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" è stato individuato, quale zona vulnerabile da nitrati, il territorio del Comune di Montereale Valcellina;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1920 del 25 settembre 2008 è stato individuato, quale ulteriore zona vulnerabile da nitrati, il territorio idrografico scolante nel macrosistema idrico costituito dalla laguna di Marano, identificato con i limiti amministrativi dei 67 comuni riportati nell'elenco costituente l'allegato B della citata deliberazione della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed, in particolare:

- il comma 7 ter il quale prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore (19 dicembre 2012)della legge di conversione (19 marzo 2013), le Regioni, in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva comunitaria n. 91/676/Cee, procedano all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola anche sulla base dei criteri contenuti nell'Accordo e che, qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2013) non abbiano provveduto, il Governo intervenga in via sostitutiva;
- il comma 7 quater il quale prevede che, nelle more dell'aggiornamento e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, nelle zone vulnerabili da nitrati si applichino le disposizioni previste per le zone ordinarie;

PRESO ATTO che, con nota di data 16 gennaio 2013, prot. N. REF.ARES(2013)52697, trasmessa ai Ministri italiani per l'ambiente e l'agricoltura, il Commissario europeo per l'ambiente Janez Potočnik ha espresso alcune censure nei confronti delle disposizioni di cui ai precitati commi 7 ter e 7 quater, evidenziando come tale innovazione legislativa ponga l'Italia in palese violazione dei suoi obblighi legali in materia di politica ambientale e agricola e comporti costi enormi per la società e gli agricoltori che non saranno più in regola con i requisiti della Politica Agricola Comune (PAC);

ATTESO che è stata trasmessa allo Stato italiano, in data 18 gennaio 2013, una richiesta EU Pilot (4450/13/ENVI), preliminare alla eventuale procedura di infrazione, da parte della Commissione Europea, con la quale sono stati richiesti chiarimenti allo Stato italiano circa il rispetto della succitata normativa comunitaria;

PRESO ATTO che:

- in seguito ai chiarimenti forniti alla commissione europea dalle autorità italiane, in data 21 febbraio 2013 è stata aperta la procedura di infrazione 2013/2032 con la contestuale trasmissione della lettera di costituzione in mora;
- in tale lettera la Commissione europea sostiene che le norme applicabili alle zone non vulnerabili, vigenti dal 19 dicembre 2012 anche nelle zone vulnerabili in virtù della sopra citata disposizione di legge, non siano conformi alle disposizioni dell'art. 5 in combinato disposto con gli allegati II e III della Direttiva Nitrati e che l'ordinamento giuridico italiano è in palese violazione della direttiva dal 19 dicembre 2012 e rimarrà in violazione fino alla data dell'eventuale abrogazione dell'art. 36, comma 7-quater, della legge 221/2012 o, quanto meno, fino alla data dell'eventuale adozione da parte di tutte le Regioni italiane di deliberazioni che, confermando la designazione delle zone vulnerabili nel loro territorio, determineranno la non applicabilità dell'art. 36, comma 7-quater, della legge 221/2012;
- nella risposta alla richiesta di chiarimenti le Autorità italiane confermano che "disponendo la sospensione dell'applicabilità delle disposizioni riguardanti le zone vulnerabili, il comma 7-quater pone in essere una evidente violazione della Direttiva" e informano che l'abrogazione del comma 7-quater potrà avvenire solamente per via legislativa, la quale per il momento è preclusa dallo scioglimento anticipato del Parlamento nazionale deciso a seguito della crisi di governo intervenuta nel dicembre 2012;

PRESO ATTO inoltre che:

- il 31 gennaio scorso si è tenuta, a Bruxelles, presso la Direzione generale agricoltura della Commissione europea, una riunione alla presenza di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Basilicata, per discutere delle conseguenze derivanti dalla legge 221/2012 sul regime di condizionalità della PAC e quindi sui PSR;
- in tale occasione, la Direzione generale agricoltura ha evidenziato come, al fine di non pregiudicare l'esistenza dei requisiti previsti dal regime di condizionalità per l'accesso alle misure a superficie previste dai diversi PSR, è necessario che le Regioni intraprendano azioni rapide per confermare i propri Programmi d'Azione esistenti all'entrata in vigore della legge 221/2012;

RILEVATO che il comma 7 quater dell'articolo 36 del decreto legge 179/2012, convertito con legge 221/2012, si pone in contrasto con le disposizioni della direttiva 91/676/Cee le quali prevedono, per le zone vulnerabili, il rispetto di determinati limiti quantitativi e qualitativi nell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati;

CONSIDERATO che, ad oggi, l'Amministrazione regionale non dispone ancora di tutti gli elementi per procedere tempestivamente all'aggiornamento delle zone vulnerabili come richiesto dal comma 7 ter

dell'articolo 36 del citato decreto legge, dal momento che:
- l'Accordo previsto al medesimo comma 7 ter, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 5 maggio 2011, prevede la predisposizione di uno studio, affidato all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), finalizzato ad approfondire l'origine dei carichi inquinanti relativi ai diversi settori e conseguentemente acquisire le informazioni necessarie per un eventuale aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- tale studio è in fase di predisposizione e il programma operativo delineato non consente attualmente di procedere all'eventuale aggiornamento delle zone vulnerabili;
- la complessità dello studio e la numerosità delle informazioni necessarie richiedono una forte sinergia tra le istituzioni coinvolte e momenti di verifica dello stato dei lavori;
- per tale motivo, è stato istituito un nucleo di coordinamento a cui partecipano il Ministero delle Politiche Ambientali Alimentari e Forestali (MiPAAF), l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'Autorità di Bacino del Po e dell'Alto Adriatico, le ARPA e le Regioni coinvolte;
- a livello regionale è stato inoltre costituito un gruppo tecnico per l'aggiornamento periodico delle zone vulnerabili da nitrati ai sensi dell'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, i cui lavori pur essendo praticamente conclusi non possono ancora essere presi in considerazione per l'adozione della nuova perimetrazione mancando i risultati dello studio affidato all'ISPRA;

RITENUTO che il contrasto fra il comma 7 quater dell'articolo 36 del decreto legge, la direttiva 91/676/Cee e i provvedimenti regionali che hanno dato applicazione alla direttiva medesima in Friuli Venezia Giulia, possa determinare una situazione di incertezza e quindi di possibile disomogeneità di comportamento da parte delle strutture regionali chiamate ad applicare la disciplina in materia di nitrati, con particolare riferimento al recente regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 3/2013;
RILEVATO che, a tal fine, sono coinvolte la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), per quanto di rispettiva competenza;
RITENUTO di dover provvedere in ordine all'applicabilità del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 3/2012 alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 221/2012, al fine di:
- ricomporre la situazione di incertezza sopra delineata;
- evitare comportamenti che possano coinvolgere la Regione Friuli Venezia Giulia in un'eventuale procedura di infrazione comunitaria;
- evitare comportamenti che possano compromettere l'applicazione in Regione del regime di condizionalità e quindi il conseguente accesso da parte delle imprese agricole agli aiuti della PAC, con particolare riguardo al PSR;

ATTESO che per porre urgente rimedio alla violazione del diritto comunitario sopra rilevata, come anche suggerito dalla stessa Commissione europea nella lettera di costituzione in mora e nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/2/2013, risulta necessario procedere alla conferma della designazione delle zone vulnerabili stabilita con deliberazione della Giunta regionale n. 1516 del 23 maggio 2003 e con deliberazione della Giunta regionale n. 1920 del 25 settembre 2008, e che tale conferma determina di fatto la non applicabilità dell'art. 36, comma 7-quater, della legge 221/2012;
RITENUTO che per una mera conferma della designazione delle zone vulnerabili non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevedono l'acquisizione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati da parte delle Autorità di bacino;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 24 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, all'ambiente, energia e politiche per la montagna di concerto con l'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali
all'unanimità,

DELIBERA

1. Nelle more dell'aggiornamento delle zone vulnerabili di cui all'articolo 36 comma 7 ter della Legge 221/2012, che dovrà in ogni caso essere approvato entro il termine massimo (19 dicembre 2013) di cui alla citata disposizione di legge stessa:
- di confermare in via transitoria la designazione delle zone vulnerabili stabilita con deliberazione della Giunta regionale n. 1516 del 23 maggio 2003 e con deliberazione della Giunta regionale n. 1920 del 25 settembre 2008, nelle quali zone vulnerabili trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo III del "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale

17/2006", emanato con decreto del Presidente della Regione n. 3/2013;
2. Di ribadire la necessità di proseguire l'azione di approfondimento conoscitivo, avviato ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 5 maggio 2011, circa l'origine dei carichi inquinanti relativi ai diversi settori produttivi e conseguentemente acquisire le informazioni utili ad integrare i criteri per l'aggiornamento di cui al punto 1.
3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
 - Servizio provveditorato e servizi generali